

La Giunta municipale, a tenore dell'articolo 8 della legge 15 agosto 1867, deve inoltrare queste denunce alla propria Commissione provinciale.

L'articolo 7 è perfettamente identico al 7 dell'onorevole Sella, e tende a sottrarre al demanio l'amministrazione ed il godimento dei beni appartenenti alle fabbricerie fino a che non sia fatta la vendita. Che cosa diceva l'onorevole ministro delle finanze nella sua relazione? « Dobbiamo trar partito dal passato onde far meglio. Potrà temere qualcuno che gl'investiti di questi beni, sapendo che viene un giorno in cui perdono questa proprietà, l'amministrino meno convenientemente, oserei dire la depauperino; ma io temo che l'amministrazione demaniale non valga in molte cose molto meno di quel che vale l'amministrazione dell'investito. » Sono precisamente sue parole. Ed io non credo che noi dobbiamo affidare al demanio l'amministrazione di un secondo patrimonio dopo la mala prova che egli ha dato di sé; dopo che lo stesso ministro delle finanze non voleva concedere al demanio l'amministrazione dei benefici parrocchiali.

Oso dire, che quelli stessi i quali sarebbero disposti a portare anche via tutto, non dovrebbero concedere poi al demanio il privilegio della liquidazione.

L'articolo 1 che ora diverrebbe l'8, corrisponde pure all'articolo 8 dell'onorevole Sella, con una semplice variante, che, cioè, invece di costituire delle nuove Commissioni circondariali o territoriali per divenire alla vendita di questi beni, tale vendita debba essere fatta dalle Commissioni provinciali attualmente esistenti. E siccome per l'articolo 10 della legge 15 agosto 1867 era concesso alle Commissioni provinciali di domandare la perizia, quando se ne dimostrasse la necessità, così si vorrebbe che, a parità di trattamento, questa perizia fosse accordata anche alle fabbricerie, qualora esse la chiedessero e ne sostenessero le spese.

Finalmente l'ultimo articolo corrisponde al 5 del progetto Sella. Anzichè commisurare la rendita sugli accertamenti di manomorta o sulla tassa di equivalente, essa dovrebbe essere ragguagliata al prezzo effettivo che si ritrarrà dalla vendita delle proprietà. Questa proposta era pure fatta dall'onorevole Sella, il quale così si espresse nella sua esposizione finanziaria:

« Così l'investito avrà tutto l'interesse di non rovinare e conservare il fondo; imperocchè quanto migliori sono le condizioni in cui il fondo si vende, tanto più grande sarà il reddito che egli ne ricava. »

In alcune provincie, in cui il capitale delle fabbricerie è calcolato sulla rendita sottoposta alla tassa dell'equivalente, gli enti ne perdono per lo meno un terzo.

Il mio amico Berti ha nelle mani quanto basta per dimostrare alla Camera, ove lo voglia, il danno gravissimo che ne verrebbe a questi enti ove la liquidazione fosse fatta in questo modo. E l'onorevole mini-

stro delle finanze lo comprese; tanto è vero che egli stesso ha proposto altri mezzi, quando si trattò della conversione dei benefici parrocchiali.

Se la Camera non ascolta che i dettami del giusto è del retto, le nostre proposte saranno necessariamente accettate.

Queste proposte non partono che da un sentimento di pura giustizia; perchè a noi e ad altri molti ripugna di partecipare ad una conversione, la quale, se fosse fatta nel modo stesso con cui fu fatta la liquidazione dell'asse ecclesiastico, riprodurrebbe i medesimi risultamenti. E questi risultamenti sono oggi in parte accennati nella relazione con cui la Commissione ha fatto precedere il suo progetto di legge.

Al qual proposito dirò qualche cosa di più.

Si tratta di prese di possesso e di vendite, quando affrettate, quando a caso o ad arte ritardate e neglette. Si tratta di computi erronei, di calcoli inesatti, di liquidazioni impossibili. Non parliamo delle rendite; le rendite spesse volte assorbite dalle spese di amministrazione, e l'amministrazione stessa lasciata in balia di una coorte di agenti di cui è meglio tacere.

Io non credo che il Parlamento abbia mai inteso di mandare nessuno sul lastrico, nè di ridurre alcuno al punto di mendicare la vita; ebbene il demanio ha raggiunto anche questo. Vi furono casi, e non infrequenti, in cui, due anni dopo la presa di possesso, le liquidazioni non furono ancora cominciate, e gli enti, gli individui spossessati ridotti alla necessità di mendicare la vita. Qualcheduno ha reclamato: non lo avesse mai fatto! Il compartimento lo manda alla direzione del demanio, la direzione del demanio all'amministrazione del culto, questa al Ministero di grazia e giustizia, il Ministero di grazia e giustizia nuovamente alla prefettura, al compartimento, al demanio; è una cosa da perdere la pazienza. E poi, o un articolo del regolamento, o un paragrafo della legge, o una combinazione improvvisata di entrambi, danno sempre torto al ricorrente. Il quale è fortunato se può recuperare le sue carte, i suoi documenti, che nel lungo pellegrinaggio sono talvolta o fuorviati, o dispersi.

Qualcheduno ha intentato delle cause. Sapete cosa è avvenuto? Qualche volta il demanio, quasichè la maestà dei tribunali fosse uno scherzo, il demanio ha venduto i beni in questione prima ancora che fosse promulgata la sentenza. È venuta la sentenza favorevole allo spossessato, si dovette compensarlo.

Signori, questi sono fatti che umiliano, che screditano l'amministrazione, che diffondono il malcontento, e Dio non voglia che partoriscono odii nelle classi più ricche e più tranquille.

E siccome talvolta si crede che noi siamo responsabili e quasi complici della mala applicazione delle leggi, così ho molto piacere di cogliere questa circostanza per protestare altamente contro questa mala amministrazione.